



Federazione
Scacchistica
Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana
Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente ai tesserati ZORZI ARISTIDE (ID 115871) e PIRRELLO CHRISTIAN (ID 146578).

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 21 giugno 2015 veniva riferito dall'Arbitro principale del Torneo "CIS U16 2015 Fase Lombarda" Zermian Federico (A.N.) quanto segue:

"Descrizione dettagliata dei fatti e relativi allegati:

Premessa: I fatti vengono riportati in ordine cronologico. La parte iniziale si basa solo su dichiarazioni dei capitani rese in forma verbale delle squadre **TORRE E CAVALLO 1 – LA MONGOLFIERA**, poiché non vi è una testimonianza diretta degli arbitri. I fatti avvengono durante lo svolgimento del primo turno pomeridiano, il terzo del torneo quando le due squadre si incontrano in quarta scacchiera

Stucchi Gaia: Zorzi era sui tavoli assieme a altri componenti del suo circolo e parlavano di una non precisata partita davanti ai giocatori di Torre e Cavallo, e non dietro come chiede il regolamento. Al che Stucchi G. ha chiesto a Zorzi di spostarsi e che rimanesse dietro la sua squadra. Nel frattempo Pirrello ha sentito un "...Spingi il pedone..." e, ad alta voce, ha chiesto un intervento arbitrale. Dopodichè Zorzi ha preso il braccio di Pirrello e l'ha portato al tavolo arbitrale.

Zorzi Aristide: Zorzi stava parlando con altri genitori, Pirrello ha male intrpretato la conversazione e l'ha accusato di aver dato un suggerimento a un suo giocatore. Zorzi ha quindi accompagnato Pirrello al tavolo arbitrare per rigettare l'accusa e, a sua volta, far presente che Pirrello stava parlando accanto al tavolo mentre sarebbe dovuto uscire avendo finito la propria partita


La seguente parte degli eventi è testimoniata dalla presenza diretta degli arbitri.


Gisolini Michele: "Zorzi sospingeva Pirrello e un altro giocatore e portandoli presso il tavolo degli arbitri posizionato in testa alla sala. giunti a circa due metri da me, Zorzi lasciava Pirrello e avvicinandosi d'un passo o due richiamava la mia attenzione sul fatto che Pirrello parlava vicino al tavolo mentre avrebbe dovuto lasciare la sala. Pirrello, che si era fermato appena Zorzi ne aveva lasciato il braccio, ha risposto qualcosa che io non ho udito ma Zorzi sì, in quanto si è voltato.

Pirrello ha quindi alzato il braccio destro in un gesto che non ho potuto distinguere perchè coperto da Zorzi e, voltatosi si è allontanato per tornare dalla squadra o uscire dalla sala." **Zermian**

Federico: "Sono arrivato nei pressi del tavolo arbitrale quando Zorzi e Pirrello si scambiavano accuse. Pirrello, dopo avere accusato Zorzi di barare, ha mandato a quel paese Zorzi agitando un pugno in aria, e si è allontanato dalla sala. Zorzi, vedendo quel pugno si è alterato visibilmente e l'ha rincorso fuori dalla sala con fare minaccioso. Io e Gisolini l'abbiamo inseguito temendo il peggio. Li abbiamo ritrovati fuori dalla sala, nel cortile antistante, con Zorzi a pochi centimetri da Pirrello, mentre gli stava dicendo con veemenza che non si doveva permettere di parlare a un



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

adulto in quella maniera. Dopodichè sono stati divisi e io ho preso da parte Pirrello. Egli era visibilmente agitato, con le lacrime agli occhi, e ho cercato di calmarlo.”

Gisolini Michele: *“Mentre Zermian si allontanava con Pirrello, rivolgevo la mia attenzione a Zorzi. Siamo stati subito raggiunti da Stucchi S. Presidente de La Mongolfiera e Consigliere del CRL. Grazie anche al tono e all'atteggiamento di Stucchi S. Zorzi, ha ripreso sufficiente controllo di sè, tanto che ho lasciato rientrasse in sala, riservando all'arbitro principale l'adozione di eventuali provvedimenti.”*

Note a margine Gisolini: *“Zorzi era molto più aggressivo del solito e ne sono rimasto sorpreso. Il terzo turno si è giocato subito dopo la pausa pranzo ed egli era in uno stato d'animo completamente diverso rispetto al mattino. La situazione del pubblico in sala è diventata via via sempre più insostenibile per il grande afflusso alla fiera che circondava la sala di gioco. Ciò ha ridotto la possibilità di controllare la sala e di allontanare estranei.”*

Note a margine Zermian: *“L'atteggiamento tenuto dalle squadre di Torre e Cavallo è stato per tutta la durata del torneo non corretto (in particolare loro, ma era un comportamento generalizzato a molte squadre): spesso genitori e accompagnatori, assieme ai giocatori che avevano finito le partite, si raccoglievano vicino alle scacchiere in cui erano presenti le loro squadre e discutevano animatamente. A ogni turno c'erano richiami per allontanarli dalla sala, ma risultavano vani, data l'inadeguatezza della stessa per la sua infelice posizione (era completamente circondata da una fiera) e l'impossibilità ad isolarla. Il comportamento e di Zorzi e di Pirrello in condizioni normali di gioco sarebbe stato punito, tuttavia le condizioni in cui verteva il torneo mi hanno indotto a non prendere ulteriori e più gravi provvedimenti per non esacerbare una situazione ambientale che risultava alquanto delicata per tutti i motivi sopra citati.”*

L'art. 3 del Regolamento di attuazione 2015 del Campionato Italiano a Squadre Under 16 dispone che: *“In sala gioco potrà essere ammesso un capitano non giocatore la cui funzione non potrà sostituire quella di un qualsiasi giocatore o di un arbitro. Egli dovrà sostare alle spalle della propria squadra. Il capitano non giocatore di una squadra deve essere tesserato per la società cui questa appartiene”*.


L'art. 3 del Regolamento di giustizia e disciplina dispone che *“le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”*.

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazionale rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”* e all'art. 5 comma 2 che *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.”*

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che *“i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le*



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”.

Nel caso di specie, la condotta del tesserato ARISTIDE ZORZI è sicuramente da censurare. In primo luogo non avrebbe dovuto intrattenere delle conversazioni coi genitori dei giocatori delle sue squadre in prossimità di scacchiere sulle quali erano ancora in corso delle partite, poiché questo può chiaramente rappresentare un elemento di disturbo. Inoltre, una volta accusato a torto o a ragione di aver suggerito, mai avrebbe dovuto trascinare di peso, prendendolo per il braccio, colui il quale lo aveva accusato. Ben avrebbe potuto rivolgere le proprie rimostranze all'arbitro, dimostrando la propria innocenza, ma, in nessun caso, è ammissibile l'uso della violenza, aggravata dal fatto di essere stata esercitata nei confronti di un minore.

Anche la condotta del tesserato CHRISTIAN PIRRELLO è censurabile. Avrebbe avuto tutto il diritto di richiedere l'intervento dell'arbitro, dopo aver riscontrato quella che, a suo avviso, poteva rappresentare una irregolarità nel comportamento di ZORZI, senza, però, “mandare a quel paese” il capitano della squadra avversaria e senza agitare pugni in aria. Tuttavia PIRRELLO, al quale può essere riconosciuta una attenuante nella giovane età, a differenza di ZORZI, si è limitato ad esternazioni verbali.

Per questi motivi ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina si dispone la sanzione della sospensione per 1 mese a carico di ZORZI ARISTIDE e la sanzione della deplorazione a carico di PIRRELLO CHRISTIAN.

Così deciso in Milano, 7/7/2015

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano